

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1412)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1973
(V. Stampato n. 2533)*

**presentato dal Ministro del Tesoro
(LA MALFA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 1973*

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740,
concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità
al personale in attività di servizio dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato.

ALLEGATO

Decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 26 novembre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di stabilire che in relazione alla situazione monetaria e finanziaria del Paese il pagamento della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato possa essere anticipata rispetto alla data del 16 dicembre di ogni anno indicata dalle vigenti disposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è sostituito come segue:

« Ai personali statali indicati all'articolo 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrisondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo.

Qualora ricorrano particolari esigenze connesse con la situazione monetaria e finanziaria del Paese, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, ha facoltà di anticipare il pagamento della tredicesima mensilità al massimo per un periodo di dieci giorni.

Nei casi di delega previsti dall'articolo 383 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i delegati possono riscuotere il giorno feriale che precede quello fissato dal primo comma del presente articolo ovvero quello stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi del precedente secondo comma ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.

In nessun caso si fa luogo al recupero del rateo della tredicesima mensilità corrisposto in più qualora l'impiegato cessi dal servizio per qualsiasi causa dopo l'avvenuta riscossione ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche per il pagamento della tredicesima mensilità concessa in forza di particolari

disposizioni di legge a favore di altri dipendenti dello Stato in attività di servizio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1973.

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI